O PONIA

Comune di GENZANO DI ROMA

"Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili"

Indice generale

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Luogo della celebrazione
- Art. 4 Orario di celebrazione
- Art. 5 Onerosità
- Art. 6 Organizzazione del servizio
- Art. 7 Entrata in vigore

Comune di Genzano di Roma

Visto Approvato con deliberazione

GUUZ COHUDALE

N. 45

del 1403/2014



Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall' art. 106 all'art. 116 del codice civile e dal D.P.R. 396/2000.

La celebrazione del matrimonio è un'attività istituzionale che deve essere garantita.

Art. 2

Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile al personale a tempo indeterminato.

Possono celebrare i matrimoni civili anche assessori, consiglieri comunali, dipendenti o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale (a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco).

Art. 3

Luogo della celebrazione

I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, previo pagamento di apposita tariffa, nella Sala del Consiglio Comunale, nel Palazzo Sforza Cesarini e nel Parco del Palazzo Sforza Cesarini. La eventuale futura individuazione di sedi diverse è rimessa alla competenza della Giunta Comunale, che la individuerà nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 4

Orario di celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel rispetto dei seguenti orari d'ufficio:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
- il lunedì ed il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi da quelli indicati al punto 1 resta subordinata alla disponibilità degli operatori, delle strutture dell'Amministrazione Comunale ed a quanto previsto ai successivi art. 5 e art. 6 del presente regolamento.

La celebrazione di matrimoni durante le seguenti festività è inoltre preclusa:

- 1 e 6 gennaio,
- 1 maggio,
- 15 agosto
- il giorno del patrono del Comune,
- 24,25,26 e 31 dicembre,
- il lunedì dell'angelo,

nonché nei giorni immediatamente precedenti e successivi a quelli indicati qualora coincidano con un sabato.

Salvo in casi eccezionali non verranno celebrati matrimoni di domenica.

Art. 5

Onerosità e gratuità

E' prevista la corresponsione di una tariffa che varia in base alla complessità stimata delle procedure preliminari alla celebrazione del matrimonio ed al luogo di celebrazione.

Il versamento della tariffa dovuta deve essere effettuato sul c/c della Tesoreria Comunale precedentemente alla data di celebrazione.

L'attività non comporta onere diretto per l'Amministrazione comunale in quanto è finanziata attraverso le tariffe versate dai nubendi, determinate, per il servizio aggiuntivo di cui trattasi, in maniera forfettaria.

La tariffa è determinata con delibera di Giunta Comunale, periodicamente aggiornata, ed inserita in una tabella.

Alla celebrazione del matrimonio è presente almeno n°1 Ufficiale di Stato Civile .

Come previsto dall'art. 43 comma 3 della legge 449/1997, il 50% dei ricavi netti derivanti dalla celebrazione dei matrimoni, dedotti tutti i costi, costituisce economia di spesa e la rimanente ulteriore quota è destinata al FES, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 15 comma 1 lettera d) del CCNL 01/04/1999 così come modificato dall'art. 4 comma 4 del CCNL 05/10/2001, al fine di incentivare la produttività del personale coinvolto nella presente attività.

Art. 6

Organizzazione del servizio

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

E' facoltà dei nubendi allestire con fiori, ulteriormente a quanto approntato dalla amministrazione, la sala di celebrazione del matrimonio a patto che la stessa venga resa sgombra subito dopo l'avvenuta celebrazione.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.